

CIRCOLARE N. 36/26

ROMA, 11-09-2026

FISCO_ Decreto Omnibus – Compensazione dei crediti d'imposta

Roma, 10 settembre 2026_ Il decreto correttivo della riforma fiscale (c.d. decreto Omnibus), approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026, con l'art. 4 introduce il comma 3-quater nell'art. 54 del TUIR. La finalità della norma è di chiarire il trattamento tributario dei proventi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquistati da terzi, compresi quelli rivenienti da bonus edilizi e superbonus.

Tali proventi, infatti, non rappresentano il risultato diretto dell'esercizio dell'attività artistica o professionale, ma costituiscono il frutto di operazioni aventi natura essenzialmente patrimoniale o finanziaria.

Con la modifica del Decreto Omnibus, il soggetto che acquista un credito d'imposta a un prezzo scontato e successivamente lo utilizza in compensazione mediante modello F24 oppure lo cede a terzi, dovrà assoggettare a tassazione il guadagno realizzato.

Le modifiche apportate agli articoli 54 e 67 del TUIR stabiliscono espressamente che tali plusvalenze e proventi assumono la qualificazione di "redditi diversi".

La nuova disciplina si applica ai crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte e comprende espressamente i crediti relativi agli incentivi edilizi disciplinati dall'art. 121 del decreto Rilancio.

Rimane invece esclusa l'ipotesi in cui il credito d'imposta costituisca direttamente il corrispettivo di una prestazione professionale o artistica. In tale circostanza, il relativo valore continua a concorrere alla formazione del reddito professionale secondo le regole ordinarie.

Il legislatore interviene inoltre sull'art. 68 del TUIR, precisando i criteri per la determinazione della base imponibile.

In particolare, il reddito tassabile è costituito dalla differenza tra:

- il corrispettivo percepito in caso di cessione del credito, ovvero il valore nominale del credito utilizzato in compensazione;

- il costo di acquisto del credito, comprensivo degli oneri direttamente connessi all'operazione.

Qualora il credito venga utilizzato solo parzialmente in compensazione, il costo di acquisto dovrà essere imputato proporzionalmente alla quota di credito utilizzata nel periodo d'imposta.

Le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento ai crediti acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo.